



PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra

la Prefettura di Ascoli Piceno e ANAS S.p.A. e Carena S.p.A.

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente alla realizzazione della seguente Opera:

S.S. n.4 "Via Salaria" – Lavori di adeguamento del tratto Trisungo – Acquasanta Terme -1° Lotto – 2° Stralcio dal Km 151+000 al Km 153+780. Lavori di adeguamento della S.S. n.4 "Salaria" nel tratto compreso tra l'abitato di Trisungo (Km 151+000) e l'esistente galleria "Valgarizia" (Km 153+780).

CUP: F81B07000410001

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno

La Stazione Appaltante - ANAS S.p.a.

L'Appaltatore CARENA S.p.a.





PREMESSO

- che l'intervento in questione è totalmente finanziato ed inserito nel Contratto di Programma 2014 ed è identificato con CUP F81B07000410001;
- che l'ANAS Stazione appaltante , ai sensi dell'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. (già art. 176, comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che il C.I.P.E., con delibera 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Lineeguida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i., prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del Monitoraggio finanziario;
- che il C.I.P.E. in materia di Monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2015;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per la Stazione appaltante e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo di legalità;





- che in data 23 febbraio 2017 è stato stipulato il contratto Rep n.4645
 Racc. n. 2507, tra ANAS S.p.A. Stazione appaltante e CARENA S.p.A. Appaltatore -.
- che per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di lavori di esecuzione dell'opera: S.S. n.4 "Via Salaria" Lavori di adeguamento del tratto Trisungo Acquasanta Terme -1° Lotto 2° Stralcio dal Km 151+000 al Km 153+780. Lavori di adeguamento della S.S. n.4 "Salaria" nel tratto compreso tra l'abitato di Trisungo (Km 151+000) e l'esistente galleria "Valgarizia" (Km 153+780);
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Ascoli Piceno, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Ascoli Piceno;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art.
 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s. m. i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle Imprese" come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "C.C.A.S.G.O."), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito "C.C.A.S.I.I.P."), ha approvato in data 13 aprile 2015 uno schema-tipo di Protocollo di legalità che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla delibera C.I.P.E. n. 58/2011;





- che, pertanto, il Protocollo è redatto secondo il citato schema predisposto dal CCASGO e approvato, con integrazioni relative agli aspetti sanzionatori, dal CIPE con delibera n. 62 del 6 agosto 2015, pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una *banca dati web* e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;
- tutto ciò premesso, in analogia a quanto stabilito per la realizzazione dei lavori relativi a infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi, le parti convengono quanto segue:

Art. 1. Definizioni

1. Devono intendersi per:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefettura: la Prefettura di Ascoli Piceno che sottoscrive il Protocollo;
- c) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136", adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s. m. i.;





- d) Opera: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il la Stazione appaltante e l'Appaltatore;
- e) Stazione Appaltante: ANAS S.p.A. con sede in Roma in Via Monzambano;
- f) Appaltatore: CARENA S.p.A.con sede in Genova in Via alla Porta degli Archi n. 10/16;
- g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con l'Appaltatore;
- h) Contratto/i di Affidamento: Contratto/i (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato/i tra l'Appaltatore e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera/Opere;
- i) Subcontraente/i: l'avente causa dell' affidatario ovvero dell'Appaltatore, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera/Opere;
- j) Subcontratto/i: qualsiasi Contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dall'Appaltatore, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera/Opere, nonché intercorrente con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera/Opere;
- k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, cui successivamente è subentrata l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con determinazione n. 556 del 31 maggio 2017, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere/Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre





all'Appaltatore tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella Filiera le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi Contratti o dei Subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera C.I.P.E. n. 15/2015;

- l) Contratto: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto;
- m) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
- n) Banca Dati Antimafia: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

Art. 2 Conferimento dati

- 1. Ai fini del Protocollo, l'ANAS garantisce verso gli organi deputati ai controlli antimafia, secondo le modalità previste dalla delibera C.I.P.E. n. 58/2011, il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
- 2. L'Appaltatore s'impegna ad inserire nei propri Contratti, e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera; si prevede altresì la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.





- 3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
- 4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese e dalle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.
- 5. La trasmissione dei dati all'Appaltatore relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di 20 giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi 10 giorni.
- 6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 3 Verifiche antimafia

- 1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il C.C.A.S.I.I.P. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati di cui al successivo art. 7 i dati identificativi dei fornitori. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui:
- a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014 e





s.m.i. (White list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;

- b) si applichi l'art. 86, comma 2, del codice Antimafia nel caso di mancato funzionamento della Banca Dati Antimafia.
- 2. L'ANAS qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo all'Appaltatore e a tutti i soggetti della filiera.
- 3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all'ANAS e all'Appaltatore ed è immesso nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
- 4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. L'ANAS e l'Appaltatore effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi l'Appaltatore comunica senza ritardo alla Prefettura e all'ANAS l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.
- 5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, dell'ANAS o dell'Appaltatore, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. L'ANAS o, in caso di delega, l'Appaltatore procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.





- 6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una "Cabina di regia", che opererà presso la Prefettura stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
- 7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle Imprese, l'ANAS si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia.

Art. 4 Disposizioni specifiche per particolari tipologie di Subcontratti e Filiera delle Imprese

- 1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (White list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
- 2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura ai sensi dell'art. 91 del Codice Antimafia sussiste altresì per i Contratti di affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
 - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
 - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.





3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla Cabina di regia di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di Filiera dell'Opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal C.C.A.S.I.I.P..

Art. 5. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

- 1. L'ANAS e l'Appaltatore si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:
- a) Clausola n. 1. «il Soggetto aggiudicatario, e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.».
- b) Clausola n. 2. «La Stazione appaltante, e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320





c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.».

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'ANAS ovvero dell'impresa contraente, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e Soggetto aggiudicatario alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014 e s. m . i.

Art. 6. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

- 1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere, l'ANAS si impegna:
- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al "Protocollo operativo" allegato alla delibera C.I.P.E. n. 15/2015, in materia di Monitoraggio finanziario;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio





dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

a) Clausola n. 1.

«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia é tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne la Stazione appaltante.

b) Clausola n. 2.

«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura in data 14 dicembre 2017 dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

- 2. L'ANAS si impegna, altresì, a prevedere nei Contratti e Subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:
- a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera delle imprese di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei Contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
- c) l'obbligo per l'Appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio





dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia a carico del Cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al Soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia.

- d) l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio così come disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
- 3. L'ANAS e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle Imprese contraenti e dai Subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
- 4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, degli operatori che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto del comma 5, lettera l), del medesimo art. 80.
- 5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'ANAS ai fini della revoca degli affidamenti.





Art. 7. Costituzione di Banca Dati e Anagrafe degli esecutori

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni l'ANAS, ovvero CARENA S.p.A. in qualità di delegato, s'impegnano a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale Banca dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il Monitoraggio finanziario di cui alla delibera C.I.P.E. n. 15/2015, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a) "Anagrafe degli esecutori";
- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere", che contiene il "Settimanale di cantiere o sub-cantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso l'ANAS, che ne delega la costituzione, la gestione e l'alimentazione all'Appaltatore, CARENA S.p.A., che vi attende sotto la vigilanza dell'ANAS stessa, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al comma 1. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Ascoli Piceno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere-, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Direzione Investigativa Antimafia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito D.I.A.) e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- I. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- II. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla delibera C.I.P.E. n. 15/2015;
- III. delle condizioni di sicurezza dei cantieri:
- IV. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- V. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;





VI. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione verranno immessi dall'ANAS e/o dell'Appaltatore delegato CARENA S.p.A. in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori", la quale contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico:
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione dei conti dedicati previsti dalle Linee-guida allegate alla delibera C.I.P.E. n. 15/2015.
- **3.** In tutti i Contratti o Subcontratti verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - I. mettere a disposizione dell'ANAS, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - II. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di controllo dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - III. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di controllo dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.





- 4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte dell'ANAS, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.
- **5.** Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
- **6.** La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione dall'ANAS attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 del Codice Antimafia e dell'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale 21 marzo 2017 di costituzione del C.C.A.S.I.I.P.

Art. 8. Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inossérvanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, comma 2, (comprese le variazioni degli assetti societari) e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 (già art. 118, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 163/2006), è sanzionata:

- in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penare pari allo 1 % (uno per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- 1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
- 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del Contratto di cui non si è proceduto a





dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del Contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

2. Esiti dell'informazione interdittiva.

In conformità a quanto indicato all'art. 3, comma 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti dell'Appaltatore, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del Codice Antimafia. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera C.I.P.E. n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'art. 3, commi 4 e 5, del Protocollo.

Il mancato inserimento, da parte dell'Appaltatore ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4 e 5, del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).

La violazione, da parte dell'Appaltatore, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del Protocollo relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.





La violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6, comma 2, lett. c) e d), del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del Protocollo relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 5, del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, comma 4.

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9, comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

- 7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);
- 7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- 7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente:
- 7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle "partite iva senza dipendenti" o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza





non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 4, commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del Contratto, e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo, si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali (3).

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti commi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dall'ANAS nei confronti dell'Appaltatore nonché, per il loro tramite, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi l'ANAS ne darà informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera). Il soggetto che deve applicare la penale da informazione alla Prefettura, all'ANAS ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.





- 9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione dell'ANAS e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. L'ANAS potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.
- 9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del "Protocollo operativo" allegato alla delibera C.I.P.E. n. 15/2015.

10. Risoluzione del Contratto.

- 10.1 La risoluzione del Contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico dell'ANAS e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il Contratto è stato risolto, al netto dell'applicazione delle penali previste dal comma 2 del presente articolo.
- 10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 (già art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e da luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'Appaltatore ai sensi del citato art. 107 (già art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010).

Art. 9. Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato un "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" dei lavori. La gestione del Piano è di competenza dell'Appaltatore, sotto la vigilanza dell'ANAS ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dai Gruppi Interforze.





- 2. Il "Settimanale di cantiere" di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
- I. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi dell'Appaltatore, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite iva senza dipendenti";
- II. al Referente di cantiere, cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati che non sia prevista nella settimana di riferimento;
- III. all'Affidatario, cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
- 3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per:
- I. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- II. verificare alla luce del Settimanale di cantiere la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
- III. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;

A tal fine i Gruppi Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, potranno:

- a. calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b. richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei





lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'ANAS di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore, come previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

- **4.** Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i Contratti e Subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - a. assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b. assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della legge n. 136/2010.
- 5. L'inosservanza degli impegni di cui al comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, comma 7, del Protocollo.
- **6.** Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8, comma 9.2, del Protocollo.

Art. 10. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della





criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative sottoscrittrici del Protocollo.

Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

- **3.** Anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il Tavolo di cui al comma 2 potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del Contratto o del Subcontratto.
- **4.** In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del C.C.A.S.G.O. e del C.C.A.S.I.I.P., il Tavolo di cui al comma 2 viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo.

Art. 11 Verifica sulle procedure di esproprio

Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno, per via telematica all'indirizzo PEC: protocollo.prefap@pec.interno.it, particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, l'ANAS indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla





stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera C.I.P.E. n. 58/2011, potrà avvalersi, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Art. 12. Durata del protocollo

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'Opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

Art. 13. Attività' di vigilanza

L'ANAS provvede a riferire sulla propria attività' di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al C.C.A.S.I.I.P., con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Ascoli Piceno, 14 dicembre 2017





Il Prefetto di Ascoli Piceno (Rita Stentella)
Per la Stazione Appaltante ANAS S.p.a. (Roberto Massi) Pobes 103
Per l'Appaltatore CARENA S.p.a. (Massimo Perri)
(limitatamente all'articolo 10)
Ispettorato Territoriale del Lavoro (Cristiana Di Muzio)
Le OO.SS. di categoria:
Fillea CGIL (Francesco Petrocchi)
Filca CISL (Tonino Passaretti)
Feneal UIL (Leonardo Luciano Frascarelli)